



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) PATTI	Presidente
(RM) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MEZZACAPO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ROBERTO COEN

Seduta del 05/07/2022

FATTO

La controversia trae origine da un contratto di finanziamento finalizzato all'acquisto di una vettura, con un piano di rimborso costituito da 36 rate mensili.

Parte ricorrente contesta le segnalazioni negative effettuate a suo nome dall'intermediario convenuto in CRIF, affermando di non avere ricevuto il preavviso di segnalazione previsto dall'art. 4, comma 7 del Codice di deontologia e buona condotta, e di essere venuto a conoscenza delle segnalazioni solo a seguito di rigetto della domanda di un finanziamento.

In considerazione dell'esito negativo del reclamo esperito in data 27/09/2021, il ricorrente si rivolgeva all'A.B.F. in data 21/12/2021 al fine di ottenere la cancellazione delle segnalazioni a sofferenza del proprio nominativo e il risarcimento del danno, quantificato in € 1.000,00, oltre alle spese legali.

Si costituiva l'intermediario, il quale dichiarava che il ricorrente, a partire dalla nona mensilità, aveva ritardato alcuni pagamenti ed aveva così affidato la procedura di recupero del credito ad una società specializzata, la quale infruttuosamente aveva tentato di contattare telefonicamente il ricorrente. In data 02/06/2016 aveva inoltrato il primo preavviso di segnalazione nei SIC al quale seguiva la segnalazione negativa, e il ritardo veniva saldato solo in data 09/09/2016. Conseguentemente all'insolvibilità della rata del 06/08/2018 l'intermediario aveva inoltrato numerose diffide tramite raccomandata elettronica in data 27/11/2019, 15/01/2020, 21/07/2020 e 05/03/2021 e, visto il persistente



inadempimento, aveva inviato un ulteriore preavviso di imminente segnalazione in data 30/09/2018 e successiva segnalazione in SIC. In data, 10/08/2021, successivamente alla presentazione del reclamo, il ricorrente aveva ritardato nuovamente il versamento della rata in scadenza, così l'intermediario inviava un ulteriore preavviso di segnalazione sui SIC tramite raccomandata elettronica, e la posizione debitoria veniva regolarizzata in data 11/08/2021, così come la rata successiva.

L'intermediario sostiene che le segnalazioni effettuate a carico del ricorrente presso i SIC siano corrette, avendo regolarmente inviato il preavviso di imminente segnalazione ex art. 4.7 del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati e rileva che parte ricorrente non ha mai eccepito la mancata ricezione degli estratti conto annuali trasmessi sempre al medesimo indirizzo.

L'intermediario, pertanto, chiedeva il rigetto del ricorso per mancanza del presupposto della condotta illegittima della banca.

DIRITTO

La controversia attiene alla presunta illegittimità delle segnalazioni a sofferenza del nominativo del ricorrente nel SIC gestito da Crif, per carenza sul presupposto formale, attesa la mancanza del preavviso scritto.

Secondo l'orientamento consolidato dell'Arbitro la legittimità della segnalazione sussiste al ricorrere di due presupposti: uno sostanziale, consistente nella veridicità sostanziale dei fatti di inadempimento segnalati, e uno formale, consistente nel rispetto delle prescrizioni procedurali che impongono al segnalante di preavvisare il cliente della prima segnalazione pregiudizievole.

Il ricorrente produce una pagina estratta da una visura CRIF aggiornata al 30.06.2021, che mostra il ritardo di una rata, già esistente nel luglio 2019, protrattosi fino al settembre 2020 e successivamente sanato.

Con riferimento al primo ritardo di pagamento, poi saldato in data 09/09/2016, l'intermediario produce copia di un preavviso di segnalazione nei SIC datato 02/06/2016, fornendo evidenza della relativa spedizione mediante estratto Postel, all'indirizzo del destinatario risulta corrispondente a quello indicato in altre comunicazioni, e a quello indicato dal medesimo ricorrente in sede di ricorso all'ABF.

In data 02/10/2018, a seguito di un ulteriore ritardo di pagamento, seguiva un secondo preavviso in riferimento al quale l'intermediario produce l'estratto Postel relativo all'inoltro della comunicazione.

A seguito di un terzo ritardo successivo alla visura in atti, e poi saldato in data 14/09/2021, veniva, infine, trasmesso un terzo preavviso di segnalazione in data 10/08/2021, con riferimento al quale viene fornita prova dell'avvenuta consegna mediante sistema T-Notice.

Vale la pena ricordare che il preavviso costituisce una condizione di validità per le segnalazioni di tipo negativo nei SIC (Collegio di Coordinamento, decisione n. 9311/2016). Nel caso di specie, l'intermediario sostiene che le segnalazioni contestate sono state precedute dall'invio alla ricorrente del preavviso, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del Codice Deontologico, mediante il servizio Postel. Il preavviso di segnalazione costituisce una dichiarazione recettizia e incombe sull'intermediario l'onere di dimostrare la ricezione da parte del cliente. Questa prova non può dirsi fornita nel caso di specie. Il Collegio, pur in presenza di posizioni non del tutto univoche, ritiene, infatti, di confermare l'orientamento secondo cui il sistema Postel non è idoneo a dimostrare l'avvenuto ricevimento della comunicazione da parte del destinatario (Collegio di Roma, decisioni n. 8611/2019; n. 23815/2018; n. 10922/2018). Del resto, la dimostrazione della ricezione del preavviso non



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

può ritenersi raggiunta attraverso l'attestazione di Postel depositata dall'intermediario poiché la medesima ha un contenuto generico e non contiene il riferimento del destinatario della comunicazione.

Nel caso di specie, gli invii risultano effettuati con posta ordinaria, e pertanto non sono presenti agli atti attestazioni di consegna. Il presupposto formale delle segnalazioni non risulta, dunque, rispettato con riferimento ai primi due preavvisi di segnalazione.

Con riferimento al terzo, inviato in data 10/08/2021, poiché è successivo al presente ricorso, non è stato contestato dal ricorrente.

Quanto alla domanda risarcitoria, per giurisprudenza costante dell'ABF nell'ipotesi di segnalazione illegittima, spetta al cliente il risarcimento del danno patrimoniale, la cui sussistenza ed entità egli sia in grado di dimostrare, nonché del danno non patrimoniale, la cui sussistenza non è *in re ipsa*, ma deve essere provata anche facendo ricorso a presunzioni semplici e a nozioni di comune esperienza. In tutte queste ipotesi rimane onere della parte ricorrente indicare al Collegio idonei elementi di valutazione, in mancanza dei quali (come nel caso di specie) la domanda non può che essere respinta.

Parte ricorrente chiede, infine, il rimborso delle spese di assistenza legale, rinviando a una nota spese che tuttavia non risulta prodotta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta l'illegittimità delle segnalazioni contestate e dispone che l'intermediario si attivi per la cancellazione. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FRANCESCO PAOLO PATTI